



CANCELLERIA COMUNALE MAGLIASO
Via Cantonale 25, 6983 Magliaso
Tel. 091 606 14 19 - Fax. 091 600 98 51
cancelleria@magliaso.ch

RICHIESTA CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L'ACQUISTO DI UN'AUTO ELETTRICA

1. RICHIEDENTE:

Cognome e nome: _____

Oppure

Nome dell'azienda: _____

Indirizzo completo del richiedente: _____

Telefono: _____ Mail: _____

Istituto bancario (nome e sede): _____

IBAN: _____

Intestatario del conto: _____

Autorizzo l'utilizzo dell'indirizzo e-mail per l'invio della "Newsletter Regione-Energia Malcantone Ovest" (www.energia-remo.ch).

2. RICHIESTA CONTRIBUTO PER:

Auto elettrica:

Data di acquisto: _____ Marca/Modello: _____

Targa: _____ Data immatricolazione: _____

Rivenditore (Nome negoziante/Indirizzo completo/Telefono/Mail): _____

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- Copia contratto d'acquisto con giustificativo dell'avvenuto pagamento, o copia contratto leasing (obbligatorio)
- Copia carta grigia nuova automobile e vecchia automobile a benzina o diesel (obbligatorio)
- Altro (specificare) _____

Luogo e data: _____ Firma: _____

Estratto "Ordinanza per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile" (del 15 novembre 2021):

Art. 2 Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune. Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 18 Auto elettriche

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto una nuova automobile totalmente elettrica che sostituisce un'auto a benzina o diesel immatricolata da almeno cinque anni e intestata a uno dei membri dell'economia domestica:

- le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) del Comune;

- le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con stabilimento d'impresa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.
- ² L'importo concesso è forfettario ed ammonta ad un massimo di **CHF 2'000.00**.
- ³ L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
- il nominativo del detentore del veicolo deve corrispondere al richiedente;
 - l'automobile deve essere alla prima immatricolazione in Ticino (con targhe ticinesi) e mai immatricolata precedentemente, né in un altro cantone né all'estero;
 - l'automobile deve essere acquistata tramite un rivenditore ubicato in Ticino. Fanno eccezioni le marche che non hanno rivenditori ufficiali in Canton Ticino;
- ⁴ Non possono beneficiare a posteriori dell'incentivo le automobili già immatricolate.
- ⁵ Ogni beneficiario ha diritto ad un unico incentivo ogni tre anni in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo è da considerarsi personale.
- ⁶ Il beneficiario non può rivendere l'automobile entro i primi tre anni dall'acquisto. In caso contrario egli deve rimborsare l'incentivo al Comune, secondo i seguenti criteri:
- vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
 - vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
- ⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro tre mesi dalla data di acquisto, fa fede la data riportata sulla fattura d'acquisto o il contratto di leasing.

Art. 22 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.